

# **REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI**

**ACCONCIATORE**

**ESTETISTA**

**ONICOTECNICA**

**CENTRO ABBRONZATURA**

**TATUATORE**

**PIERCING**

## **Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Oggetto del presente regolamento, ai sensi della Legge 14.2.1963 n. 161, modificata dalla Legge 23.12.1970 n. 1142 ed integrata della Legge 29.10.1984 n. 735 nonché dalla L.R. 15.9.1989 n. 48, Legge 4.1.1990 n. 1 e dalla Legge 17.8.2005 n. 174 e ai sensi del Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259 e del Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 27 aprile 2004 n. 6932;

e' la disciplina delle seguenti attività di:

- a) **ACCONCIATORE:** l'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare e prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
  - b) **ESTETISTA:** l'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività e l'uso dei prodotti definiti in base alle direttive CEE ed alla Legge Regionale 713 dell'11.10.1986, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla Legge Regionale 48/89 e dalla Legge 1/90. Nell'ambito dell'attività di estetista può essere svolta anche attività che comporti l'utilizzo di lampade abbronzanti UVA e attività di onicotecnica.
  - c) **CENTRO ABBRONZATURA:** l'attività ha esclusivamente ad oggetto l'utilizzo di lampade abbronzanti UVA;
  - d) **ONICOTECNICA:** l'attività consiste esclusivamente nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata; quanto ottenuto viene applicato sulle unghie del cliente con successiva, eventuale, rimodellazione e colorazione. La finalità è quella di migliorare l'aspetto estetico delle mani.
  - e) **TATUATORE:** L'attività di tatuatore consiste nella colorazione permanente di parti del corpo mediante l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l'ausilio di aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni, purché eseguita nel completo rispetto di quanto disposto dai Decreti della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259 e del 27 aprile 2004 n. 6932;
  - f) **PIERCING:** l'attività di piercing consiste nella perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura, purché eseguita nel completo rispetto di quanto disposto dai Decreti della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259 e del 27 aprile 2004 n. 6932;
2. Non sono soggette alla presente disciplina:
- a) le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
  - b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 numero 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi il massaggio terapeutico, la sauna terapeutica, le apparecchiature elettro-medicali.

## **Art. 2 - ATTIVITÀ SVOLTE NEL DOMICILIO**

1. Le attività di cui all'art.1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, ed aventi destinazione d'uso compatibile. I locali adibiti all'esercizio dell'attività devono essere uniformati ai requisiti previsti all'art. 6 del presente regolamento.

## **Art. 3 - AUTORIZZAZIONE**

1. Le imprese, siano esse individuali o in forma societaria di persone o capitali, che intendono esercitare l'attività di acconciatore, devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Dirigente.

2. L'esercizio dell'attività di estetica centro abbronzatura, onicotecnica, tatuatore, piercing, è vincolato alla comunicazione di inizio attività da parte del titolare al Comune e per conoscenza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale e alla Camera di Commercio;
3. L'autorizzazione e la comunicazione di inizio attività si riferiscono all'intestatario e ai locali in essa indicati.
4. Nel caso in cui le attività di cui all'art.1 del presente regolamento vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, ospedali, ricoveri per anziani, profumerie e qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento.
5. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
6. Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore, estetista, centro abbronzatura, onicotecnica, tatuatore, piercing in forma ambulante, salvo che le attività di acconciatore, estetista, onicotecnica siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa e vengano svolte in luogo idoneo ed aventi i requisiti igienico sanitari previsti.
7. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, estetista, centro abbronzatura, onicotecnica, tatuatore piercing che vendano o comunque cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.
8. Le attività di acconciatore, estetista, centro abbronzatura, onicotecnica, tatuatore, piercing possono essere esercitate anche nella stessa sede in forma congiunta. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le attività possono essere svolte anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società.
9. I locali adibiti all'attività di acconciatore, estetista, tatuatore onicotecnica e piercing devono essere conformi a quanto indicato nel Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 27 aprile 2004 n. 6932.

#### **Art. 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1142, è costituita la Commissione Comunale, per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, centro abbronzatura, onicotecnica, tatuatore, piercing così composta:
  - Sindaco o suo Delegato che la presiede;
  - tre rappresentanti delle categorie artigianali maggiormente rappresentative di cui uno appartenente alla categoria degli estetisti;
  - tre rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
  - Responsabile del Servizio Igiene Pubblica o suo delegato;
  - un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o un suo delegato artigiano residente nel territorio comunale ;
  - Comandante della Polizia Locale di Rho.
2. La Commissione Comunale così costituita verrà nominata dalla Giunta Comunale e resterà in carica sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale che l'ha nominata. La commissione continua comunque ad espletare le proprie funzioni sino all'avvenuta esecutività della deliberazione di rinnovo.
3. Nel caso di vacanza di singoli membri per decadenza, revoca o per dimissioni, la Commissione verrà integrata con nuovi componenti che dureranno in carica fino a quando ne sarebbero decaduti i membri sostituiti.
4. La Commissione è convocata d'ordine del Presidente, mediante avviso scritto con indicazione degli argomenti da trattare da recapitarsi al domicilio dei singoli membri almeno tre giorni prima della riunione. Nei casi di estrema urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con altri mezzi e senza il rispetto del termine sopra indicato.
5. I componenti, che senza giustificato motivo, risultino assenti a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
6. Funge da segretario un dipendente comunale designato dal Responsabile del settore competente.
7. I pareri, obbligatori ma non vincolanti della Commissione Comunale, verteranno su:
  - Il regolamento comunale ed eventuali norme aggiuntive e/o modificative;

8. Le riunioni sono valide se interviene la metà dei componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Alla Commissione verrà data informativa sui seguenti punti:
  - Rilascio nuove autorizzazioni;
  - Rilascio autorizzazioni al trasferimento;
  - Revoche;
  - Dinieghi.La nota informativa sarà inviata ai componenti della Commissione tramite lettera raccomandata o consegnata brevi manu nella prima seduta utile.

#### **Art. 5 - REQUISITI PERSONALI**

1. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di acconciatore viene accertato preventivamente il possesso da parte dell'impresa richiedente del seguente requisito:
  - abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della Legge 17.08.2005 n. 174 di un responsabile tecnico per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.
2. per l'esercizio dell'attività di estetista, centro abbronzatura, onicotecnica l'interessato dovrà essere in possesso del seguente requisito:
  - qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970 n. 1142, dell'art. 4 della L.R. n. 48 del 15.09.1989 e, dell'art. 3 della legge 4.1.1990 n. 1,
3. per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing l'interessato dovrà essere in possesso del seguente requisito:
  - attestato di superamento del corso per tatuatore di cui all'art. 23 bis del presente Regolamento.

#### **Art. 6 - REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

1. I requisiti igienico-sanitari dei locali, ivi compresa la superficie minima, i requisiti delle attrezzature delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività esercitate sono stabiliti dal vigente Regolamento Locale di Igiene all'art. 1.11.7 e seguenti.
2. E' facoltà dell'interessato richiedere all'Asl direttamente un parere preventivo sull'idoneità dei locali, delle attrezzature, dei requisiti professionali e dei procedimenti tecnici usati in dette attività, secondo le norme e le disposizioni vigenti in materia; l'Asl provvede con sopralluogo e rilascio di parere.

#### **Art. 7 - DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

1. Gli interessati devono presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco, nella quale vengano indicati chiaramente:
  - a) le generalità del richiedente o del titolare dell'impresa, la residenza ed il codice fiscale;
  - b) l'ubicazione del locale o dei locali ove il richiedente intende esercitare l'attività;
2. Nel caso di società artigiana ai sensi della L. 8.8.1985 n. 443 deve essere indicato il socio o i soci in possesso dell'abilitazione professionale.
3. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 174/2005.
4. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi entro il termine previsto dall'apposito repertorio di cui all'art. 21 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

#### **ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

1. Unitamente alla domanda, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti o certificati:
  - a) Sezione planimetrica in scala 1:100 o 1:50 del o dei locali da adibire ad attività dell'impresa, indicando le superfici destinate ai vari usi;

- b) Copia dell'atto costitutivo dello statuto della società o certificato di iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, nel caso di impresa gestita in forma societaria di persone o di capitali non aventi i requisiti previsti dalla citata Legge n. 443/1985;
- c) Abilitazione professionale di cui all'art. 3 della L.174/05 per lo svolgimento dell'attività di acconciatore;
- d) Certificato di agibilità dei locali e destinazione d'uso o estremi degli stessi.

#### **Art. 9 -INTERRUZIONE DEI TERMINI E REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

- 1. Il Responsabile del procedimento, nel corso della fase istruttoria della domanda di autorizzazione, nell'ipotesi di irregolarità sotto il profilo della carenza o incompletezza delle dichiarazioni, indicazioni e documenti richiesti ai sensi dei precedenti articoli, ne dà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata, invitandolo nel contempo a regolarizzare l'istanza entro 60 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
- 2. Il termine di conclusione del procedimento, nel caso venga interrotto per i motivi di cui sopra, decorre dalla data in cui l'istanza sarà regolarizzata.

#### **Art. 10- ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

- 1. Il Dirigente comunica agli interessati l'esito della domanda mediante notifica o lettera raccomandata a.r.
- 2. In caso di accoglimento della stessa, la comunicazione di cui sopra non ha valore di autorizzazione. Quest'ultima viene rilasciata a condizione che siano prodotti gli altri documenti previsti dalle leggi vigenti e dalla presente normativa e che sia dimostrata l'effettiva disponibilità dei locali. Nel caso in cui la documentazione richiesta non venga consegnata entro il termine di sessanta giorni, salvo proroga in caso di necessità motivata e documentata, il parere si intende revocato e la pratica è archiviata, previa comunicazione all'interessato.
- 3. Al rilascio dell'autorizzazione amministrativa si provvede da parte dell'ufficio entro 10 giorni dal perfezionamento della documentazione.

#### **Art. 11 - RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

- 1. L'autorizzazione prevista dal presente regolamento è rilasciata con provvedimento del Dirigente.

#### **Art. 12 - INIZIO ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE**

- 1. L'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
- 2. Chi ha ottenuto l'autorizzazione e' tenuto a produrre entro 60 giorni l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o l'iscrizione al Registro Ditte (per le imprese non artigiane).
- 3. La mancata presentazione della predetta certificazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

#### **Art. 13 - DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

- 1. Qualora non vi siano le condizioni previste dal presente regolamento per l'accoglimento della domanda di nuova autorizzazione , il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il ricevente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni del richiedente o , in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni dal ricevimento. Nel caso che le osservazioni presentate non possano essere accolte deve esserne data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

#### **Art. 14 - TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE - OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il trasferimento di un esercizio in altra sede, deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente, nella piena osservanza di tutte le disposizioni del presente Regolamento e delle norme igienico-sanitarie (Tit. 1.11.7 e seguenti).
2. Nel periodo di durata del contratto di locazione di azienda non e' consentito il trasferimento dell'attività.

#### **Art. 15- AUTORIZZAZIONE AL TEMPORANEO TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

1. Nell'ipotesi di lavori di ristrutturazione dell'edificio in cui si trovano i locali destinati all'attività, l'autorizzazione al temporaneo trasferimento deve essere richiesta dall'interessato e viene rilasciata dal Dirigente, per un periodo di tempo non superiore a mesi 18 dalla data di inizio dei lavori.
2. Qualora la causa del trasferimento perduri non per responsabilità imputabile al titolare dell'autorizzazione, può essere rinnovata per un periodo massimo di mesi 6.
3. L'autorizzazione al temporaneo trasferimento dell'esercizio potrà essere rilasciata in deroga alle disposizioni della presente normativa, previa comunicazione alla Commissione di cui all'art. 4.

#### **Art. 16 - VENDITA - CESSIONE O SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

1. L'autorizzazione all'esercizio e' strettamente personale.
2. In caso di vendita o di cessione temporanea dell'esercizio (gestione) il nuovo acquirente o gerente dovrà inoltrare istanza di subingresso che sarà accordata, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, subordinatamente alla produzione di copia conforme dell'atto di vendita o di cessione temporanea di azienda e solo per la durata in esso indicata.
3. Entro 30 giorni dalla scadenza del contratto di gestione l'interessato dovrà produrre, al fine di riottenere l'autorizzazione dell'esercizio, apposita istanza.
4. Nell'ipotesi di subingresso con contestuale trasferimento, dovranno essere osservate tutte le disposizioni del presente regolamento.
5. In caso di decesso di titolare di impresa riconosciuta dalla legge 8.8.1985 n. 443, gli aventi diritto potranno continuare, per un triennio, l'attività in questione purché venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona munita di apposita qualifica. Nel corso del triennio i legittimi eredi che comprovino di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento potranno chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome. In caso contrario l'autorizzazione verrà revocata.

#### **Art. 17 - REVISIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

1. Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione il Dirigente sospende l'efficacia dell'autorizzazione stessa e DIFFIDA a regolarizzare la situazione entro 180 giorni.
2. Decorso tale termine, senza che l'interessato abbia provveduto ad eliminare le carenze accertate, il Dirigente, con proprio provvedimento, revocherà l'autorizzazione.

#### **Art. 18 - DEPOSITO TEMPORANEO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

1. Il titolare di autorizzazione che intende sospendere l'attività per più di un mese, deve darne comunicazione al Sindaco almeno 10 giorni prima di provvedere alla chiusura dell'esercizio.
2. Il termine massimo per cui l'autorizzazione può essere sospesa e' di un anno.
3. Se alla scadenza di tale termine l'esercizio non e' stato riattivato, l'autorizzazione viene revocata, salvo proroga concessa dal Dirigente, in caso di comprovata necessità.

#### **Art. 19 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE**

1. La revoca dell'autorizzazione oltre che nei casi già espressamente previsti dalla presente normativa viene altresì disposta dal Dirigente qualora:
  - a) non si attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione; tale termine è prorogabile in caso di comprovata necessità;
  - b) non essendo stata effettuata comunicazione della sospensione dell'attività dell'esercizio all'Ufficio Comunale competente, venga accertata l'effettiva chiusura per più di un anno dell'esercizio stesso;
  - c) il titolare venga cancellato dall'Albo delle Imprese Artigiane, o divengano nulli i presupposti, per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Nel caso di violazioni di norme igienico-sanitarie, che costituiscono fatto grave per la salute pubblica, oppure, di violazione alle norme di cui al Codice Penale, pregiudicanti l'attività, sarà adottato a carico del trasgressore definitivo provvedimento di revoca dell'autorizzazione.

#### **ART. 20- ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'.**

1. L'esercizio delle attività di estetica, centro abbronzatura, onicotecnica, tatuaggio e piercing sono vincolate alla comunicazione di inizio attività da parte del titolare al Comune e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione dell'Asi e alla Camera di Commercio.
2. La comunicazione di inizio attività deve specificare:
  - a) le generalità del richiedente o del titolare dell'impresa, la residenza ed il codice fiscale;
  - b) sede e relative caratteristiche strutturali e di arredo e attrezzature;
  - c) numero delle persone addette all'esercizio (ivi compreso il titolare);
  - d) possesso dei requisiti di professionalità previsti dalle Leggi e Regolamenti nazionali e regionali. Per le imprese societarie diverse da quelle previste dall'art. 3 della Legge 443/85 la comunicazione dovrà contenere la comunicazione della persona cui è affidata la direzione dell'azienda.
2. Nel caso di impresa individuale che eserciti l'attività di estetista, centro abbronzatura, onicotecnica, tatuatore, piercing, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della "qualificazione professionale" come previsto dall'art. 2 della L. 1142/70; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria diversa da quella prevista al comma 2, questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società e dovranno essere indicati la ragione sociale, le generalità ed il domicilio della persona che assume la direzione dell'azienda.
3. Nel caso il richiedente intenda esercitare l'attività di tatuaggio e piercing dovrà essere in possesso di specifico attestato relativo al superamento di un corso regionale regolarmente riconosciuto come da "Linee Guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" emanate dal Ministero della Sanità (8/98). In mancanza dello stesso e fino a che il suddetto corso non sarà istituito dalla Regione Lombardia l'interessato dovrà presentare autocertificazione che attesti di essere a conoscenza delle norme igienico sanitarie che l'attività comporta, e l'impegno a partecipare al primo corso utile obbligatorio istituito dalla Regione o da altro organismo accreditato, inviando successivamente l'attestato conseguito così come indicato dal Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 27 aprile 2004 n. 6932;

#### **ART. 21- DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'**

1. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
  - a) copia documento d'identità;
  - b) Sezione planimetrica in scala 1:100 o 1:50 del o dei locali da adibire ad attività dell'impresa, indicando le superfici destinate ai vari usi;
  - c) Copia dell'atto costitutivo dello statuto della società o certificato di iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, nel caso di impresa gestita in forma societaria di persone o di capitali non aventi i requisiti previsti dalla citata Legge n. 443/1985;
  - d) Certificato di agibilità dei locali e destinazione d'uso o estremi degli stessi.
  - e) Certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato o attestato di superamento del corso per tatuatore di cui all'art. 23BIS del presente Regolamento del richiedente o del direttore dell'azienda in caso di società non artigiane, o estremi degli stessi;

## **Art. 22- INTERRUZIONE DEI TERMINI E REGOLARIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE**

1. Il responsabile del procedimento qualora verifichi che la denuncia non è completa di tutti i dati e/o i documenti necessari all'istruttoria della pratica, ne dà comunicazione all'interessato invitandolo nel contempo a regolarizzare l'istanza entro il termine ultimo di 60 gg. dal ricevimento.
2. Il termine per la conclusione del procedimento, fissato in 60 giorni, nel caso venga interrotto per i motivi di cui sopra, ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei dati e/o documenti mancanti.

## **Art. 23 - INIZIO DELL'ATTIVITA' E ACCERTAMENTO DEI REQUISITI**

1. L'attività può essere iniziata decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'Amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne dà comunicazione all'Amministrazione competente.
2. L'Amministrazione, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine di 60 giorni.

## **Art. 24 - ORARI**

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria;
2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato all'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio;
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle operazioni in corso oltre i limiti di orario e comunque non oltre 30 minuti dall'orario di chiusura dell'esercizio al pubblico.

## **Art. 25 - ESPOSIZIONE DI AUTORIZZAZIONE E TARIFFE**

1. L'esercente dovrà tenere esposta ben visibile l'autorizzazione del Dirigente o la comunicazione di inizio attività. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

## **Art. 26 – CONTROLLI**

1. Gli Agenti incaricati alla vigilanza delle attività previste nel presente Regolamento potranno accedere, in ogni momento, per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolge l'attività.
2. Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 3 comma 4) presso enti, istituti, associazioni o eccezionalmente presso il domicilio del cliente devono recare con se l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

## **Art. 27 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. L'attività svolta senza autorizzazione o senza aver presentato preventiva comunicazione al Comune o all'Asl o con autorizzazione sospesa o revocata è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
  - nel caso di attività di estetista da Euro 516,46 a Euro 1032,91;
  - nel caso di attività di acconciatore da Euro 250 a Euro 5.000;
  - per tutte le altre attività da Euro 77,47 a Euro 516,46;
2. Per le altre violazioni al presente regolamento si applica una sanzione da Euro 51,65 a Euro 309,87.
3. Per il pagamento delle sanzioni si applicano le procedure previste dalla legge.
4. Sono fatte salve le disposizioni di Leggi e Regolamenti in materia

#### **Art. 28 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 14.2.1963 n. 161, della Legge 23.12.1970 n. 1142; della Legge 8.8.1985 n. 443, della L.R. 15.9.1985 n. 48, della Legge 4.1.90 n. 1, del Dlgs. 31.03.1998 n. 114, Legge 17.8.2005 n. 174, del Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 13 marzo 2003 n. 4259 e del Decreto della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia 27 aprile 2004 n. 6932, dei Regolamenti Comunali, d'Igiene e di Polizia Urbana vigenti.

#### **Art. 29- ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di esecutività della Delibera Consiliare di approvazione.

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE - ESTETISTA- TATUATORE**


### **INDICE**

- Art. 1- Oggetto del Regolamento.
- Art. 2 - Attività svolte nel domicilio.
- Art. 3 - Autorizzazione.
- Art. 4 - Commissione Consultiva Comunale.
- Art. 5 - Requisiti personali.
- Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari.
- Art. 7 - Domanda per ottenere l'autorizzazione per l'attività di acconciatore.
- Art. 8- Documentazione da allegare alla domanda per l'attività di acconciatore.
- Art. 9 - Interruzione dei termini e regolarizzazione della domanda di nuova autorizzazione per l'attività di acconciatore.
- Art. 10 - Accoglimento della domanda di nuova autorizzazione per l'attività di acconciatore.
- Art. 11 - Rilascio della autorizzazione per l'attività di acconciatore.
- Art. 12 - Inizio attività di acconciatore.
- Art. 13 - Diniego dell'autorizzazione amministrativa per l'attività di acconciatore.
- Art. 14 - Trasferimento dell'attività di acconciatore - obbligo dell'autorizzazione.
- Art. 15 - Autorizzazione al temporaneo trasferimento dell'attività di acconciatore.
- Art. 16 - Vendita - cessione o subingresso nell'esercizio dell'attività di acconciatore.
- Art. 17 - Revisione delle autorizzazioni per l'attività di acconciatore.
- Art. 18 - Deposito temporaneo dell'autorizzazione per l'attività di acconciatore.
- Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione per l'attività di acconciatore.
- Art. 20- Attività soggette a comunicazione di inizio attività.
- Art. 21- Documenti da allegare alla comunicazione di inizio attività.
- Art. 22- Interruzione dei termini e regolarizzazione della comunicazione.
- Art. 23- Inizio dell'attività e accertamento dei requisiti.
- Art. 24 - Orari.
- Art. 25 - Esposizione di autorizzazione e tariffe.
- Art. 26 - Controlli.
- Art. 27 - Sanzioni amministrative.
- Art. 28 - Disposizioni finali.
- Art. 29- Entrata in vigore del regolamento.

Il presente Regolamento e' stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dall'11.05.2001 al 26.05.2001, come dai progressivi nn. 325 e 326 - registro pubblicazioni dell'Ufficio dei Messi Comunali, ai sensi dell'art. 13, comma 4^, dello Statuto ed entrato in vigore il 27.05.2001.

Rho, li 29.05.2001


IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni Sagaria)



Il presente Regolamento è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 36 del 30.05.2005, divenuto esecutivo in data 17.06.2005.

Rho, il 21.06.2005

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni Sagaria)




IL SINDACO  
(Dott.ssa Paola Pessina)



Il presente Regolamento è stato modificato con atto di Consiglio Comunale n. 69 del 28.09.2006, divenuto esecutivo in data 16.10.2006.

Rho, 17.10.2006

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni SAGARIA)



IL SINDACO  
(Dott.ssa Paola PESSINA)

